

POTESI TFR IN BUSTA PAGA: SI STUDIA L'USO DEI PRESTITI BCE. Per spingere le imprese ad anticipare il Tfr nella busta paga dei dipendenti, evitando il "buco" nella loro liquidità, il Governo pensa di "dare i soldi che arrivano dalla Bce alle pmi per i lavoratori". Renzi: "per chi guadagna 1.300 euro vorrebbe dire altri 100 euro in busta". Sangalli: "ipotesi che indebolirebbe le pmi".

Usare i "soldi che arrivano dall'Europa, quelli che chiamiamo i soldi di Draghi", per spingere le imprese ad anticipare il Tfr nella busta paga dei dipendenti. Liberando, spiega il premier Matteo Renzi, "per uno che guadagna 1.300 euro, un altro centinaio di euro al mese che uniti agli 80 euro inizia a fare una bella dote". Il governo - ha spiegato Renzi - lavora "perché il Tfr possa essere inserito dal primo gennaio 2015 nelle buste paga, attraverso un protocollo fra Associazione bancaria italiana, Confindustria e governo per consentire un ulteriore scatto del potere di acquisto". Ma c'è un problema, che il presidente del consiglio solleva: "se diamo il Tfr in busta paga si crea un problema di liquidità per le imprese". E dunque "stiamo pensando di dare i soldi che arrivano dalla Bce alle pmi per i lavoratori". Dall'Abi, che ufficialmente non commenta, filtra solo che un meccanismo del genere sarebbe possibile esclusivamente su base volontaria. Tutto, in ogni caso, ricade sul rapporto fra banche e imprese in quella che, di fatto, sarebbe una concessione di un prestito bancario. La logica di Renzi è: visto che la Bce mette a disposizione delle banche fondi ingenti con il nuovo 'Tltro' (operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine) ad un tasso bassissimo - lo 0,15% - vincolato alla concessione di prestiti, perché non usare quei soldi per attutire l'impatto dell'intervento sul Tfr? Il 'Tltro', di fatto, mette a disposizione fondi per le banche, incenti-



vandole a prestarli alle pmi semplicemente attraverso la minaccia di ritirarli nel 2016 se le banche non avranno aumentato il credito. Il punto è che per le imprese, ad oggi, finanziarsi attraverso il Tfr, sul quale pagano una rivalutazione ben poco onerosa (1,28% medio ad agosto), è molto più conveniente che chiedere un prestito bancario (dal 3,85% a oltre il 5% a seconda della scadenza del finanziamento). La domanda di prestiti è già bassa per finanziare investimenti, perché dovrebbe accelerare per l'intervento sul Tfr? Inoltre vi è una stretta normativa di vigilanza che fissa paletti ben precisi cui le banche devono attenersi nel concedere prestiti all'impresa. Non è chiaro, dunque, da dove verrebbe l'incentivo (come un accordo con l'Abi per prestiti agevolati, magari con garanzie pubbliche) in grado di dare all'intervento sul Tfr, compensato dai prestiti bancari, una sufficiente massa critica. Questi i nodi che il Governo dovrà sciogliere. Nel dibattito sul Tfr è intervenuto anche il Presidente di Confindustria, Carlo Sangalli:

"Il sistema delle pmi, soprattutto quelle che vivono di domanda interna, stanno scontando una crisi terribile per effetto di una pressione fiscale da record mondiale, una domanda per consumi ferma al palo da anni, burocrazia che ne aggrava i costi e ne complica la vita, prospettive di crescita ancora troppo fragili e incerte. E non ultimo un sistema bancario che certo rimane ancora molto timido nel sostenerle. In questa situazione drammatica drenare liquidità alle imprese significa metterle in ginocchio o addirittura spingerle alla chiusura dell'attività. Se si vuole, invece, realmente sostenere i consumi e far ripartire l'economia la via da percorrere obbligatoriamente è e rimane quella di una riduzione delle tasse che sia certa, graduale e compatibile con i conti pubblici. L'ipotesi, quindi, di mettere il 50% del Tfr in busta paga, almeno per come sembra formulata sulla base delle indiscrezioni circolate, finirebbe per indebolire ulteriormente il nostro sistema produttivo, accentuando il processo di riduzione occupazionale".
Fonte: Confindustria ●

Normative

Ambiente

RAEE. Obbligo di apporre il marchio.

Dal 9 ottobre prescrizioni e sanzioni per il nuovo marchio di identificazione delle AEE.

Il D.Lgs. 49/2014, di recepimento della c.d. "Direttiva RAEE 2" (Direttiva 2012/19/UE) ha stabilito all'art. 28, con riguardo alle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) da immettere sul mer-

cato, **l'obbligo per il produttore di apporre un marchio** che lo individui in maniera inequivocabile e che attesti che le AEE sono state immesse sul mercato in data successiva al 13 agosto 2005. Ricordiamo che - ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. g del D.Lgs. 49/2014 - è produttore anche chi, tra gli altri, rivende con proprio marchio AEE fabbricate da terzi nel nostro Paese e chi immette sul mercato nazionale AEE importate dall'estero. Il **marchio** deve essere visibile, leggibile ed indelebile. Ai sensi del comma 2 dell'art. 28 citato, esso deve contenere almeno una delle seguenti indicazioni: nome del produttore, logo del produttore (se registrato), numero di registrazione al Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE (art. 29 del Decreto 49 in commento). Inoltre, onde evitare che i RAEE vengano smaltiti come rifiuti urbani misti, il produttore deve apporre su ogni AEE il **simbolo** riportato all'Al. IX del Decreto 49 (bidoncino barrato). La violazione dell'obbligo di immettere sul mercato AEE munite di **marchio** comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 200 e 1000 euro per ciascuna apparecchiatura immessa sul mercato. E' sanzionata anche la violazione dell'obbligo di immettere sul mercato AEE munite del suddetto **simbolo** (sanzione pecuniaria da 100 a 500 euro). A norma dell'art. 40, comma 4 del D.Lgs. 49/2014, prescrizioni e sanzioni a carico dei produttori sono applicabili dal prossimo 9 ottobre (180 giorni dopo l'entrata in vigore del Decreto stesso). Di seguito, per completezza di informazioni, il testo dell'art. 28, D.Lgs. 49/2014.

Art. 28

Marchio di identificazione del produttore

1. Il produttore appone sulle apparecchiature elettriche ed elettroniche da immettere sul mercato un marchio. Il marchio apposto deve consentire di individuare in maniera inequivocabile il produttore delle AEE e che le stesse sono state immesse sul mercato successivamente al 13 agosto 2005.
2. Il marchio di cui al comma 1, conformemente a quanto stabilito nella norma tecnica CEI EN 50419:2006-05, che adotta senza alcuna modifica la norma europea CENELEC EN 50419:2006-03, deve contenere almeno una delle seguenti indicazioni: nome del produttore, logo del produttore (se registrato), numero di registrazione al Registro nazionale di cui all'articolo 29.
3. In aggiunta ad una delle opzioni di marcatura di cui al comma 2, il produttore può utilizzare sistemi di identificazione a radio frequenza (RFID), previa comunicazione ed approvazione da parte del Comitato di vigilanza e controllo.
4. Il marchio deve essere visibile, leggibile ed indelebile. Per verificare se la marcatura è duratura, essa deve risultare leggibile dopo la procedura indicata dalla norma tecnica CEI EN

50419:2006-05, al punto 4.2.

5. Per assicurare che i RAEE non vengano smaltiti come rifiuti urbani misti e facilitarne la raccolta differenziata, il produttore appone sulle apparecchiature il simbolo riportato all'Allegato IX.
6. Il marchio ed il simbolo sono apposti sulla superficie dell'AEE, o su una superficie visibile dopo la rimozione di un coperchio o di una componente dell'apparecchiatura stessa. Tale operazione deve, comunque, poter essere effettuata senza l'utilizzo di utensili.
7. Qualora non sia possibile, a causa delle dimensioni o della funzione del prodotto, apporre il marchio e il simbolo sull'apparecchiatura elettrica ed elettronica, gli stessi sono apposti sull'imballaggio e sulle istruzioni per l'uso dell'apparecchiatura elettrica ed elettronica.

SISTRI. Semplificazione del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti.

Prorogato al 31 dicembre 2014 il termine per l'approvazione del decreto di semplificazione dei Sistri.

Vi segnaliamo che, con la conversione in legge (Legge 116/2014) del Decreto Legge 91/2014, è rimasta identica la previsione normativa secondo la quale il Ministero dell'Ambiente provvederà a semplificare il SISTRI ai sensi dell'art. 188-bis del "Codice ambientale". Viene invece prorogato al **31 dicembre 2014** il termine per l'approvazione del decreto di semplificazione del Sistri (originariamente previsto per il 3 marzo 2013 ai sensi del D.L. 101/2013). Con riguardo all'attuale contratto di gestione del SISTRI, viene stabilito al 31 dicembre 2015 il termine finale di efficacia. Nel rispetto di tale previsione, entro il 30 giugno 2015 il Ministero dell'Ambiente avvierà le procedure per l'affidamento della concessione del servizio, nel rispetto dei criteri e delle modalità di selezione disciplinati dal "Codice Appalti" (D.Lgs. 163/2006), delle norme UE di settore e dei principi di "economicità, semplificazione, interoperabilità tra sistemi informatici e costante aggiornamento tecnologico". All'attuale società concessionaria del servizio di gestione del SISTRI viene garantito l'indennizzo dei costi di produzione consuntivati sino al 31 dicembre 2015, previa valutazione di congruità dell'agenzia per l'Italia digitale, nei limiti dei contributi versati dagli operatori alla predetta data.

Attestato di Prestazione Energetica. Mancata allegazione al contratto. Sanzioni.

Obblighi e sanzioni nei contratti di compravendita e nei contratti di locazione.

Ricordiamo che, circa l'obbligo di allegare al contratto l'**Attestato di Prestazione Energetica (APE)**, la sanzione della nullità è stata abrogata per essere sostituita da sanzione amministrativa pecuniaria, in caso di violazione. Qui di seguito riportiamo un riepilogo delle modifiche introdotte dalla

Legge 9/2014 all'art. 6 del D.Lgs. 192/2005 (attuazione della Direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia):

1. Nei contratti di compravendita immobiliare, negli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso in generale e nei nuovi contratti di locazione di edifici soggetti a registrazione.

OBBLIGO

- a) inserire apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici (APE);
- b) allegare copia dell'attestato di prestazione energetica.

SANZIONE

In caso di mancata dichiarazione o allegazione dell'APE, le parti sono tenute al pagamento, in solido e in parti uguali, della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 18.000.

2. Nei contratti di locazione di singole unità immobiliari soggetti a registrazione.

OBBLIGO

Inserire apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici (APE).

N.B.: viene meno l'obbligo di allegare l'APE.

SANZIONE

In caso di omessa dichiarazione, le parti sono tenute al pagamento, in solido e in parti uguali, della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 4.000; se la durata della locazione non eccede i tre anni, essa è ridotta alla metà. In generale, il pagamento della sanzione amministrativa non esenta dall'obbligo di presentare la dichiarazione o la copia dell'APE (ove dovuto, come nella situazione descritta al punto 1) entro quarantacinque giorni. L'accertamento e la contestazione della violazione sono svolti dalla Guardia di Finanza o, all'atto della registrazione del contratto, dall'Agenzia delle Entrate, ai fini dell'ulteriore corso del procedimento sanzionatorio ai sensi dell'art. 17, Legge 689/1981.

Energia



Libretto di impianti e rapporto efficienza energetica

Pubblicate le FAQ relative al D.M. 10 febbraio 2014.

Si informa, in riferimento al D.M. 10 febbraio

2014 recante "Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza energetica di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 74/2013", che il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato il documento "Domande frequenti su impianti di climatizzazione".

Si ricorda, al riguardo, che:

- l'articolo 1 del D.M. 10 febbraio 2014 prevede, in attuazione dell'art. 7 del D.P.R. n.74/2013, che gli impianti termici per la climatizzazione o produzione di acqua calda sanitaria devono essere muniti (obbligo documentale), a partire dal 15 ottobre 2014, di un "Libretto di impianto per la climatizzazione" indipendentemente dalla potenza termica degli impianti;
- l'articolo 2 prevede che, a partire dal 15 ottobre 2014, in occasione degli interventi di controllo ed eventuale manutenzione di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 74/2013 (si veda tabella su periodicità), su impianti termici di climatizzazione invernale di potenza utile nominale maggiore di 10 kW e di climatizzazione estiva di potenza utile nominale maggiore di 12 kW, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, il rapporto di controllo di efficienza energetica di cui all'art. 8, comma 5, del D.P.R. n. 74/2013 si conforma ai modelli riportati agli allegati II, III, IV e V del presente decreto.

In riferimento alle FAQ pubblicate si evidenzia (punto 5) che, per quanto riguarda le macchine frigorifere e/o pompe di calore, si procede al controllo di efficienza energetica solo quando la potenza utile, in una delle modalità di utilizzo (climatizzazione invernale/estiva), è maggiore uguale a 12 KW. La somma delle potenze va effettuata solo quando le macchine sono al servizio dello stesso sottosistema di distribuzione. Pertanto per i singoli apparecchi con potenze inferiori a 12 KW e non interconnessi non è necessario di compilare il rapporto di controllo di efficienza energetica. Rimandiamo le aziende interessate alle FAQ pubblicate dal Ministero, disponibili all'interno del portale associativo.



www.angaisa.it • Area Normativa • Energia • Efficienza energetica.

Fisco

Sostituti di imposta: la nuova Certificazione Unica.

Con Comunicato stampa, l'Agenzia delle Entrate informa che dal 2015 la nuova Certificazione Unica sostituirà il Cud e tutti i modelli predisposti dai sostituti d'imposta.

L'Agenzia delle Entrate con il comunicato stampa del 26 settembre 2014, recante: "Redditi 2014, la nuova Certificazione Unica manda in soffitta il Cud. Tutte le somme corrisposte in un solo modello", informa che è disponibile in bozza il nuovo modello di certificazione unica che sostituirà il Cud e

consentirà di avere in un unico documento tutti i redditi corrisposti nel 2014: non solo, quindi, quelli di lavoro dipendente e assimilati, ma anche quelli finora certificati in forma libera. In particolare l'Agenzia anticipa che dal prossimo anno i sostituti d'imposta avranno un solo modello (c.d. certificazione unica) per attestare sia i redditi di lavoro dipendente e assimilati, finora riportati nel Cud, sia altri redditi ad oggi certificati in forma libera. Con la "Certificazione Unica" i sostituti d'imposta compileranno un solo frontespizio contenente i propri dati, le informazioni anagrafiche del contribuente, il prospetto dei figli e degli altri familiari a carico del dipendente o pensionato in relazione ai quali sono state riconosciute le detrazioni per carichi di famiglia. Nella Certificazione è prevista anche una sezione per gestire il bonus Irpef di 80 euro riconosciuto ai lavoratori dipendenti e ad alcune categorie assimilate con un reddito fino a 26 mila euro. La bozza della nuova Certificazione Unica è disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it.

Imprese e società



Concordato preventivo. Sospensione dell'efficacia del mandato all'incasso.

Il debitore può richiedere la sospensione dell'efficacia del mandato all'incasso nell'ambito di un'operazione di anticipazione bancaria.

Il debitore, in caso di concordato preventivo, può richiedere la sospensione dell'efficacia del mandato all'incasso nell'ambito di un'operazione di anticipazione bancaria, inibendo così qualsiasi possibilità di compensazione da parte della banca. La richiesta varrebbe anche nell'ipotesi di scioglimento del mandato, a patto che non si tratti del concordato "in bianco". È questa la conclusione, innovativa, a cui giunge il Tribunale di Milano, con decreto del 28 maggio 2014.

I giudici milanesi, sostenendo la sostanziale uguaglianza terminologica tra l'articolo 169 bis e il 72 legge fallimentare, escludono che si possa richiedere lo scioglimento / sospensione delle operazioni di anticipazione bancaria, in quanto contratti a prestazioni unilaterali. Dal decreto: «Con riferimento, dunque, alle anticipazioni già effettuate dalla banca in epoca precedente non si può invocare lo scioglimento/sospensione, posto che la singola anticipazione genera solo un debito del cliente verso la banca, trattandosi di prestazione unilaterale». Ciò che può essere sciolto o sospeso non è l'anticipazione bancaria in sé (ormai già erogata), quanto il mandato all'incasso in corso di esecuzione, che andrebbe a chiudere l'ope-

razione di anticipazione con la riscossione del credito. Sempre dal decreto: «In tal caso lo scioglimento/sospensione opererebbe non per una sola parte, né limitatamente ad alcune clausole del rapporto di mandato, ma integralmente, impedendo non solo l'applicazione della clausola di compensazione, ma nel suo complesso l'esecuzione del mandato all'incasso».

Fonte: "Il Sole 24 Ore".

Lavoro



Videosorveglianza. Divieto di installare telecamere negli spogliatoi aziendali.

Il Garante per la protezione dei dati personali ha ribadito che il datore di lavoro non può installare telecamere all'interno degli spogliatoi dei dipendenti.

Il Garante per la protezione dei dati personali, con provvedimento n. 357 del 10 luglio scorso, ha ribadito che il datore di lavoro non può installare telecamere all'interno degli spogliatoi dei dipendenti, in quanto andrebbe a violare la legittima aspettativa di intimità e la dignità dei lavoratori anche qualora la misura sia volta ad evitare effrazioni nei citati locali aziendali. Rimandiamo le aziende interessate alla lettura del provvedimento, disponibile all'interno del portale associativo.



www.angaisa.it • Area Normativa • Lavoro • Videosorveglianza.

Sospensione assunzione disabili in caso di accordi per incentivare l'esodo dei lavoratori anziani.

Il Ministero del Lavoro, con circolare, ha precisato che la sospensione dell'obbligo è limitata in proporzione al numero di lavoratori di cui è prevista la cessazione del rapporto all'esito della procedura di incentivo all'esodo.

La Legge n. 68/99, all'articolo 3, comma 5, prevede una deroga all'obbligo di assunzione nei confronti dei lavoratori disabili nel caso di imprese che versino in situazioni di crisi aziendale, ristrutturazione, riorganizzazione quali causali per la concessione del trattamento di CIGS (Cassa integrazione guadagni straordinaria), che abbiano stipulato contratti di solidarietà difensivi o che abbiano attivato una procedura di mobilità.

Al riguardo, il Ministero del Lavoro, con circolare n. 22 del 24 settembre scorso, ha precisato che tale norma è applicabile anche nelle ipotesi in cui il datore di lavoro, che occupa mediamente più di 15 dipendenti, sottoscrive accordi al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori più anziani come

previsto dall'articolo 4, della Legge n. 92/12. La sospensione dell'obbligo è limitata in proporzione al numero di lavoratori di cui è prevista la cessazione del rapporto all'esito della procedura di incentivo all'esodo, per la durata della procedura medesima e per il singolo ambito provinciale di attività.

Ammortizzatori sociali in deroga. Decreto Interministeriale n. 83473 dell'01.08.2014.

Il Ministero del lavoro, con circolare n. 19 dell'11/09/2014, ha chiarito quali sono i nuovi criteri e procedure per la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga.

Con il decreto interministeriale n. 83473 del 01.08.2014 sono stati stabiliti i criteri per la concessione o la proroga di trattamenti di integrazione salariale e di mobilità in deroga alla normativa vigente. Su tale questione si è ora espresso il Ministero del Lavoro, con circolare n. 19 dell'11.09.2014. Ricordiamo che le disposizioni contenute nel Decreto si applicano agli accordi stipulati in sede regionale per le imprese ubicate nel territorio di una singola Regione e in sede governativa per le imprese c.d. plurilocalizzate, dal giorno della data di pubblicazione del decreto stesso (04.08.2014). Il Ministero ha chiarito che le disposizioni contenute nel decreto saranno operative fino all'avvio del nuovo regime sui fondi di solidarietà che decorre dal 1 gennaio 2017.

Cassa integrazione guadagni in deroga Requisiti soggettivi

La nuova normativa stabilisce che i destinatari dei trattamenti di cassa integrazione in deroga sono soltanto i soggetti giuridici qualificati come imprese di cui all'art. 2082 c.c. e i piccoli imprenditori di cui all'art. 2083 c.c. Sono state espressamente escluse, pertanto, dall'ambito di applicazione della norma le associazioni di categoria e gli altri datori di lavoro non imprenditori. Viene, pertanto, modificato l'ambito di applicazione della tutela passando da un più ampio concetto di "datore di lavoro" ad uno più restrittivo, escludendo, dunque, che tale beneficio possa essere erogato nei confronti di lavoratori dipendenti da soggetti diversi dalle imprese. Rispetto ai lavoratori beneficiari il decreto dispone che il trattamento può essere concesso ai lavoratori subordinati con qualifica di operai, impiegati e quadri, compresi gli apprendisti e i lavoratori somministrati che abbiano un'anzianità lavorativa presso l'impresa di almeno 12 mesi. Per le prestazioni in deroga relative all'anno 2014 il periodo di anzianità è ridotto a 8 mesi. Tale requisito si applica esclusivamente alle prestazioni concesse in base ad accordi stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale in oggetto. Il Ministero precisa, inoltre, che i dipendenti da imprese soggette alla cig ordinaria e ai fondi di solidarietà devono essere ammessi in via prioritaria ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria e straordinaria ovvero a beneficiare delle prestazioni ordinarie erogate dal fondo di solidarietà di appartenenza.

Causali di concessione del trattamento

Tra le causali di concessione del trattamento sono ricomprese:

- situazioni aziendali dovute ad eventi tran-

- sitori e non imputabili all'imprenditore;
- situazioni aziendali determinate da situazioni temporanee di mercato;
- crisi aziendali;
- ristrutturazioni e riorganizzazioni.

Non rientrano, invece, tra le predette causali le cessazioni di attività. Per maggiori informazioni, rimandiamo le aziende interessate alla lettura della circolare del Ministero, disponibile all'interno del portale associativo.



www.angaisa.it • Area Normative • Lavoro • Ammortizzatori sociali.

MANAGEMENT

"Prima di firmare sapere a cosa ci si impegna".

Il suggerimento di management della **HARVARD BUSINESS REVIEW**, la rivista di management e business più diffusa al mondo.

"Fate attenzione agli impegni che vi assumete durante una negoziazione. Non accettate mai qualcosa soltanto per non andarne a mani vuote. Se invece avete davanti diverse opzioni valide, valutatele tutte a fondo: sono funzionali e sufficientemente complete? Scadenze, termini e condizioni devono essere abbastanza realistici e particolareggiati da rendere l'accordo applicabile nella pratica. In seconda battuta, avete l'autorità per impegnarvi a fare ciò che l'opzione prescelta comporta? Valutate bene se potete sottoscrivere o se vi serve il consenso di qualcun altro. Terzo, chiedetevi se su quell'impegno siete in grado di ottenere l'appoggio degli stakeholder interni decisivi. Sarebbe utile valutare le diverse soluzioni con gli interlocutori giusti - il superiore diretto, la dirigenza, il vostro team - prima di prendere qualunque impegno. Questo dovrebbe essere sempre l'ultimo passo da compiere". Vi ricordiamo che, grazie all'accordo sottoscritto da ANGAISA e Strategiqs Edizioni Srl, tutte le aziende associate (Soci Ordinari e Sostenitori) possono abbonarsi alla rivista **HARVARD BUSINESS REVIEW**, usufruendo di uno sconto del 30% rispetto alle normali condizioni "di listino". I dettagli relativi ai contenuti dell'accordo sono contenuti all'interno della scheda disponibile all'interno del portale www.angaisa.it (Area Soci / Convenzioni). Per info: convenzioni@angaisa.it.

Notizie varie

Accordo-quadro ANGAISA/CAPGEMINI BS.



Vi ricordiamo che, attraverso l'accordo siglato da ANGAISA e CAPGEMINI BS, l'Associazione mette a disposizione di tutti i soci ANGAISA, a condizioni di particolare favore, prodotti e servizi di un leader di settore in Management Consulting, Information Technology e Outsourcing. Capgemini BS si rivolge alle PMI dell'Industria, dei Servizi e della

Distribuzione, e quindi alle componenti essenziali dell'economia italiana, rappresentata da aziende sempre più coinvolte nei fenomeni della globalizzazione dei mercati e nella innovazione dei prodotti e dei processi. La soluzione di CAPGEMINI BS per le aziende di distribuzione del settore ITS è la **suite Michelangelo**, la soluzione gestionale completa ed in grado di fornire e trattare al meglio tutte le informazioni e le transazioni per le esigenze specifiche delle aziende di distribuzione e del commercio dei settori: Idrotermosanitario-Showroom, Edilizia, Materiale elettrico, Ferramenta-Utensileria-Ricambi, distribuzione Specializzata di beni durevoli. La soluzione completa "Michelangelo Suite" è in grado di utilizzare la sinergia tra i vari componenti software integrati e consente la copertura di tutte le aree aziendali. A tutti i soci ANGAISA che decideranno di dotarsi del software gestionale per la distribuzione "Michelangelo", saranno riservate condizioni di particolare favore. In particolare potranno scegliere tra le seguenti opzioni:

1) Sconto del 20% dal valore di listino nel costo delle licenze software e nei servizi di conversione dati per il passaggio a "Michelangelo".

In alternativa:

2) Nessun addebito per le attività di conversione dati necessarie al popolamento degli archivi di base di "Michelangelo" (anagrafiche articoli, listini, condizioni di acquisto / vendita, anagrafico / fornitori, Piano dei conti).

Tutti i dettagli relativi ai contenuti dell'accordo, con i riferimenti operativi necessari per potersi avvalere delle condizioni riservate ai soci, sono disponibili all'interno del portale www.angaisa.it (Area Soci / Convenzioni). Vi invitiamo fin d'ora a contattare la Segreteria (convenzioni@angaisa.it) per qualsiasi tipo di richiesta, messaggio, segnalazione legata all'accordo ed ai servizi erogati da CAPGEMINI BS.



www.angaisa.it • Area Soci • Convenzioni.

ANGAISA INFORMA sintetizza le informazioni che l'Associazione mette a disposizione dei propri Associati, grazie anche al contributo di



CONFCOMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

La redazione è stata curata dalla Segreteria ANGAISA.

La realizzazione è stata curata da Servizi ANGAISA S.r.l.

Via G. Pellizza da Volpedo, 8 - 20149 Milano

Tel.: 02/48.59.16.11 - Fax: 02/48.59.16.22

e-mail: info@angaisa.it

Le notizie di ANGAISA sono inoltre pubblicate su: periodico di proprietà di Servizi ANGAISA S.r.l.

